



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott.	[REDACTED]	Presidente
Dott.	[REDACTED]	Consigliere
Dott.	[REDACTED]	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 405/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 21/09/2021**

da

**T [REDACTED] T [REDACTED] T [REDACTED] DI B [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] E C. S.A.S.**  
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Brescia, [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] foro di Brescia per procura rilasciata su foglio separato allegato all'originale dell'atto di appello

**APPELLANTE**

R. Gen. N. 405/2019

OGGETTO:

Mutuo



c o n t r o

C [REDACTED] P. [REDACTED] Banca di Credito Cooperativo Soc.Coop. a r.l.

con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] per procura

[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il  
suo studio [REDACTED]

### APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 389/2019 pubblicata il  
12 febbraio 2019

### CONCLUSIONI

#### Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia:

- ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;

#### NEL MERITO

In via principale: in accoglimento del presente appello, annullare e riformare  
la sentenza n. 389/2019 – rep. 1155/2019, emessa dal Tribunale di Brescia, in  
persona del G.I. dott.ssa [REDACTED] nel procedimento rubricato al RG.  
18766/2016, pubblicata in data 12.02.2019 e notificata in data 15.02.2019 e,  
per l'effetto:

1. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indebita, e/o nulla  
e/o inefficace corresponsione delle somme pagate dalla T [REDACTED] T [REDACTED] di  
B [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] & C. s.a.s. in favore della C [REDACTED] P [REDACTED] BCC, per il  
superamento dei tassi soglia di usura e/o in quanto interessi non previsti dal



contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato tra le parti, per la parte versata e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 35.215,49, ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti sino all'effettivo saldo, oltre che rivedere e correggere il piano di ammortamento – per la parte maturanda – con eliminazione di qualsivoglia interesse che comporti superamento dei tassi soglia di usura, in quanto in ogni caso interessi non previsti dal contratto di finanziamento;

2. accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, condannare la C. [REDACTED] P. [REDACTED] BCC al risarcimento del danno in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, in accoglimento del presente appello, annullare e riformare la sentenza n. 389/2019 – rep. 1155/2019, emessa dal Tribunale di Brescia, in persona del G.I. dott.ssa [REDACTED] nel procedimento rubricato al RG. 18766/2016, pubblicata in data 12.02.2019 e notificata in data 15.02.2019 e, per l'effetto:

1. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza



delle clausole che regolano la modalità di rimborso del debito, con riferimento al contratto di finanziamento n. [REDACTED] e per l'effetto condannare la C [REDACTED] BCC al pagamento in favore della T [REDACTED] T [REDACTED] di B [REDACTED] D [REDACTED] & C. s.a.s. della somma complessiva di € 14.539,04 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, nonché rivedere e correggere il piano di ammortamento per indeterminatezza del tasso – per la parte maturanda – in relazione al contratto per cui è causa;

2. accertare e dichiarare, in via di ulteriore subordinate, per i motivi indicati in atti, l'applicazione da parte della C [REDACTED] Bcc di interessi anatocistici al contratto di finanziamento n. [REDACTED] e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della T [REDACTED] T [REDACTED] di B [REDACTED] D [REDACTED] & C. s.a.s. della somma complessiva di € 15.132,33 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo, nonché rivedere e correggere il piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo – per la parte maturanda – in relazione al contratto per cui è causa;

3. condannare, per tutti i motivi indicati in atti, la convenuta al risarcimento del danno ex. art. 1218 e ss. c.c. ovvero ex. art. 1338 c.c. ovvero ex. art. 2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex. art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia,



oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste affinché il Giudice disponga perizia tecnico contabile sul contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio

finalizzata ad:

1. accertare le caratteristiche del contratto di mutuo e predisporre un prospetto analitico delle condizioni pattuite in relazione al suddetto rapporto, verificando se le stesse siano conformi alle condizioni applicate e verificare la pattuizione scritta riguardante gli accessori;
2. verificare se la modalità di determinazione del tasso di interesse sia univoca, in ragione del fatto che contrattualmente viene indicato il solo tasso su base annua mentre il canone è mensile, verificare se in ragione del tasso variabile del mutuo vi sono due diverse modalità di calcolare la rata e quindi di definire il piano di ammortamento. Verificare se vi siano due distinti criteri per calcolare il tasso su base mensile: l'uno che prevede di dividere per 12 il tasso annuale (regime di capitalizzazione semplice) e l'altro che prevede di considerare il tasso mensile equivalente al tasso nominale (regime di capitalizzazione composta), verificare se il tasso di interesse indicato in contratto sia uguale o diverso a quello effettivamente applicato al rapporto, accertare se nel piano di ammortamento sono stati applicati interessi composti con conseguente anatocismo. Eseguiti tali accertamenti, accertata la sussistenza di indeterminatezza contrattuale, applicare l'art. 117 TUB





n.389/19 del 12.2.2019 del Tribunale di Brescia.

In via istruttoria Ci si oppone alla ammissione della Ctù così come richiesta e formulata ex adverso come pure all'ordine di esibizione chiesto ex adverso. Spese di lite integralmente rifuse.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 novembre 2016 la T. [REDACTED] T. [REDACTED] di B. [REDACTED] D. [REDACTED] e C. s.a.s. (di seguito T. [REDACTED] T. [REDACTED]), ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Brescia la C. [REDACTED] P. [REDACTED] BCC s.c. al fine di accertare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora di cui al contratto di mutuo n. [REDACTED] per superamento del tasso soglia usura e, per l'effetto, riconoscersi la gratuità del mutuo ex art. 1815, co. II, 1283 e 1284 cc, e condannarsi la banca convenuta alla restituzione della somma di euro 35.215,49 a titolo di interessi corrisposti nel corso del rapporto o la maggiore o minor somma riconosciuta nel corso del giudizio; in subordine, chiedeva rideterminarsi, in ragione della indeterminatezza del tasso di interesse del predetto contratto di finanziamento, e per l'effetto rimodularsi il piano di ammortamento epurandolo dalla capitalizzazione e riducendo il tasso di interesse a quello legale, con condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 14.539,04 o la differente somma da accertarsi in corso di causa, oltre al risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale o all'indennizzo ex art 2041 cc.



La società attrice ha dedotto:

- di aver stipulato con la C [REDACTED] P [REDACTED] a BCC, in data 22 giugno 2004, un contratto di mutuo fondiario n. [REDACTED] per l'importo complessivo di euro 60.000,00 (cfr. art. 1 del contratto), con rimborso in n. 180 rate mensili;
- che il contratto prevedeva un tasso di interesse nominale annuo su base Euribor 6 mesi oltre spread 3,00%, un tasso nominale annuo pari al 5,163%, un tasso di mora pro tempore oltre maggiorazione del 4,00%, un TAEG/ISC riportato in contratto pari al 5,47%;
- che il contratto era stato successivamente rinegoziato tra le parti prevedendo un allungamento del piano di ammortamento fino a 300 rate e un aumento di capitale ad euro 233,32;
- che a seguito di perizia tecnica commissionata aveva constatato che il piano di ammortamento cd alla francese comportava l'applicazione di una forma illegittima ed occulta di anatocismo attraverso l'adozione di una formula finanziaria di interessi composti in luogo degli interessi semplici con conseguente determinazione di una rata più elevata; l'applicazione di un tasso di interesse indeterminato ed indeterminabile con conseguente nullità ex art. 1418 cc in quanto il tasso di interesse pattuito risulta variabile con conseguente possibilità di determinare due diversi piani di ammortamento ed è indicato su base annua senza specificare il criterio per individuare il tasso su base mensile; l'addebito di tassi di mora (pari al 9.163%) che unitamente a tutte le altre somme addebitate dalla banca erano superiori al tasso soglia per il





Il trimestre dell'anno 2004 (pari al 6,255%).

Si è costituita in giudizio la C [REDACTED] P [REDACTED] che ha eccepito la prescrizione di ogni pagamento precedente il 11.11.2006, nonché la decadenza da ogni doglianza stante il riconoscimento della correttezza dell'operato della banca contenuto nei due atti sottoscritti nel 2008 e nel 2015; nel merito ha contestato integralmente quanto dedotto dalla controparte e ha chiesto il rigetto delle domande proposte.

Con sentenza n. 389/19 pubblicata il 12 febbraio 2019, il Tribunale di Brescia ha rigettato nel merito tutte le domande proposte da T [REDACTED] T [REDACTED] ritenendo assorbita l'eccezione di prescrizione svolta dalla C [REDACTED] P [REDACTED] e ha condannato la medesima al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta.

Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla produzione di effetti anatocistici a seguito dell'adozione del metodo di ammortamento cd alla francese in quanto "la quota di interessi viene calcolata ogni volta sul debito residuo, ovvero sul capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi".

Il Tribunale ha poi ritenuto genericamente formulata con il mero rinvio a settori e stralci della giurisprudenza avulsi dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto la doglianza relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse applicato per essere stato pattuito un tasso di interesse variabile e per essere stato indicato "solo il tasso su base annuale senza specificare il



criterio con il quale applicare il tasso su base mensile”.

Il Tribunale, in secondo luogo, ha ritenuto infondate le domande di parte attrice per quanto riguarda il superamento del tasso soglia, in quanto basate sulla tesi, non condivisa dal primo giudice, dell'assoggettabilità dei tassi di mora alla soglia usuraria, ed in ogni caso perché la contestazione era stata svolta in via puramente astratta, non avendo la T. [REDACTED] a T. [REDACTED] mai allegato di avere pagato in ritardo una o più rate del finanziamento e di avere dovuto corrispondere importi a titolo di interessi moratori.

Ha proposto appello la T. [REDACTED] T. [REDACTED] sas che ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado sulla base di tre motivi.

Si è costituita la C. [REDACTED] P. [REDACTED] Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. che ha chiesto il rigetto dell'appello.

Alla udienza del 21 settembre 2022, tenutasi mediante lo scambio di note scritte depositate telematicamente, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.

Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento



impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.

Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”

L'eccezione va, pertanto, disattesa.

Con il **primo motivo** di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese <<*atteso che la quota di interessi viene calcolata ogni volta sul debito residuo, ovvero sul capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi*>>.

Per contro, l'appellante sostiene che il modello di ammortamento alla francese



adottato dal contratto di finanziamento stipulato ricalca una forma di matematica attuariale in cui l'interesse applicato è composto e non semplice, in quanto si determina in un primo momento la rata complessiva (attraverso una formula che prevede il ricorso ad un tasso composto) ed in un secondo momento la quota interessi sull'importo capitale iniziale o residuo e per il periodo sino alla successiva rata, attribuendo a capitale la differenza. Deduce che tale modello comporta la violazione degli artt. 1283, 1284 e 1419 cc, generando indeterminatezza del tasso contrattuale derivante dall'applicazione di un tasso di interesse diverso e maggiore rispetto a quello indicato in contratto. Richiama, a conforto di tale deduzione, alcune pronunce di merito che, a suo dire, smentirebbero la tesi minoritaria fatta propria dal Tribunale.

Con il **secondo motivo** la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'attrice, dopo aver allegato l'indeterminatezza del piano di ammortamento e del tasso contrattuale, si sia *<< sostanzialmente limitata a richiamare la norma di settore e stralci della giurisprudenza completamente avulsi dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto >>* e abbia formulato la domanda attorea *<< in modo del tutto generico senza neppure indicare se essa si riferisce al contratto originariamente stipulato o alla successiva rinegoziazione >>*.

Sostiene l'appellante che la mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio evidenzia che l'attrice ha allegato l'indeterminatezza o indeterminabilità del piano di ammortamento e del tasso di interesse, evidenziando che nel contratto



di finanziamento non era indicato il criterio di determinazione del piano di ammortamento (quota capitale e interessi) in quanto il tasso di interesse era variabile con conseguente possibilità di utilizzare due diverse modalità di calcolo della rata di mutuo; che era indicato solo il tasso su base annuale senza specificazione del criterio con il quale applicare il tasso su base mensile; che a fronte di un TAEG contrattualizzato del 5,47%, il perito ha rilevato l'applicazione effettiva di un TAEG del 7,539%.

In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi e del piano di ammortamento.

I motivi che precedono, da scrutinare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e vanno respinti.

Il piano d'ammortamento a rata costante, c.d. francese, è una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo, come peraltro ormai costantemente affermato da giurisprudenza di merito del tutto prevalente, ivi compresa questa stessa Corte (cfr. fra le tante Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, 6.11.2019 n.1597), in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. I, 22 maggio 2014, n 11400: *“la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico*



*del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia").*

Si è in particolare osservato come tal sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configuri una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante.

Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.

A nulla rileva che, mediante tale procedimento matematico, l'interesse effettivo possa essere superiore a quello applicabile a un ipotetico piano d'ammortamento a rate variabili e d'importo discendente (rimanendo costante la quota capitale d'ogni rata), di norma indicato come "all'italiana", atteso che le parti possono obbligarsi alle condizioni e con le modalità che preferiscono ove sia rispettato il divieto di anatocismo (e quello d'usura di cui infra).



Deve dunque escludersi qualsiasi violazione degli artt. 1283 e 1284 cc.

Per quanto riguarda, poi, la questione dell'indeterminatezza del tasso contrattuale, rileva la Corte che per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, ma richiedano la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali indicate dovrebbe essere possibile ex ante ricostruire in modo preciso ed univoco il piano di ammortamento. Bisogna, invece, distinguere il concetto di indeterminatezza da quello di difformità: laddove il piano di ammortamento dia attuazione a criteri di calcolo difformi da quelli previsti in contratto ovvero non risulti chiaro



quali siano i criteri di calcolo e le varie componenti di determinazione della rata ovvero nell'ipotesi di difformità tra entità del capitale finanziato e rata di ammortamento, ciò non comporta che il tasso risulti indeterminato, in quanto la determinatezza o meno va valutata *ex ante* e in riferimento alla clausola contrattuale. Pertanto, l'eventuale discrasia sulla modalità di calcolo della rata non crea una indeterminatezza del tasso di interesse con conseguente nullità, ma semmai comporta una rimodulazione del piano di rimborso mediante la corretta determinazione della rata e dell'interesse.

Fatte queste premesse, nella fattispecie in esame si ha un mutuo con tasso variabile e un piano di ammortamento c.d. alla francese, tipologia tipicamente caratterizzata dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, cioè progressiva, in quanto all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata; al contrario avviene per la quota capitale.

Di conseguenza non sussiste alcuna discrasia fra le previsioni contrattuali e quanto effettivamente applicato: ciò che per l'appellante figura come indeterminato o indeterminabile, si riferisce di fatto allo svolgimento tipico dell'ammortamento c.d. alla francese, in cui le variazioni del tasso e la coesistenza di una "rata costante con quote capitali crescenti", si integrano e rappresentano soltanto le modalità applicative di un piano di tale tipologia.

Il Collegio rileva, ad ogni modo, come i parametri relativi alle modalità di





ammortamento siano nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, siano tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale.

Sin dal momento della stipula del contratto di mutuo l'appellante ha avuto conoscenza sia del tasso di interesse vigente alla data della stipula, sia dei criteri per la determinazione della sua eventuale variazione futura: all'art. 5 del contratto viene espressamente specificato che *“il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, è stabilito nella misura di 3 (tre) punti in più dell'Euribor 6 (sei) mesi 365 (trecentosessantacinque) giorni, media percentuale mese precedente, attualmente nella misura del 5,163% (cinque virgola centrosessantatrè per cento) annuo nominale, pagabile in via posticipata. Il tasso di interesse verrà adeguato mensilmente, con decorrenza il primo giorno di ogni mese, con effetto nelle rate scadenti il primo mese successivo, nel rispetto comunque di quanto previsto dalla legge 108/96”*; tale valore è riportato in maniera indicativa con riferimento alla data di stipula del contratto, mentre con riferimento all'adeguamento delle rate successive vengono indicate le modalità circa le sue modificazioni successive, essendo prevista la revisione del tasso di interesse mensilmente con decorrenza dal primo giorno di ogni mese. Inoltre, nel documento di sintesi allegato e unito al contratto *sub lett.*



“B” e che ne forma parte integrante, vengono riportate le specifiche condizioni economiche (tasso di interesse annuo, parametro di indicizzazione, ammontare del tasso, criteri di determinazione del tasso e periodicità di revisione).

Quanto alla difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, si rileva, in conformità al costante orientamento di questa Corte, che il TAEG/ISC è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell’operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.

Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all’art. 9 prevede che <<la Banca d’Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima>>; tale articolo è, infatti, inserito nella sezione seconda riguardante <<pubblicità e contratti>> e la rubrica dell’art. 9 è <<informazione contrattuale>>.

Pertanto l’ISC/TAEG non ha alcuna funzione essenziale né incide sul piano della validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n. 24690 :<<...pur dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé non è



oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass. 26/06/2019, n. 16907)>> né sul contenuto della prestazione a carico del cliente.

L'art. 117 TUB, la cui applicazione viene invocata da parte appellante, prevede al comma 4 che <<I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora>> e al comma 6 che <<sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati>>, mentre il comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso legale sostitutivo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso.

Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.

Per tale ragione non ricorre nella specie la nullità prevista dalla disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, riferibile soltanto



all'indeterminatezza/indeterminabilità dei tassi e dei prezzi propriamente intesi; avendo infatti il TEG/ISC natura meramente informativa, all'eventuale sua carente o inesatta indicazione non segue l'applicazione del tasso sostitutivo.

La fattispecie in oggetto, relativa a finanziamento ordinario, e non a credito al consumo, non è del resto colpita da nullità, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 6, TUB, invocata dall'appellante, norma la quale in tema appunto di credito al consumo dispone che le clausole che prevedano a carico del consumatore costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato sono nulle.

Poiché le norme che prevedono la nullità sono di stretta interpretazione, ritiene il collegio che, ove il legislatore avesse inteso sanzionare con la nullità la erronea indicazione dell'ISC/TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, ciò avrebbe espressamente previsto, al pari di quanto stabilito con il citato art. 125-*bis*, comma 6, TUB.

Con il **terzo motivo** l'appellante contesta la ritenuta non assoggettabilità degli interessi moratori al tasso soglia usura, invece affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597 del 18.09.2020; di qui la richiesta di accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi di mora, in quanto pattuiti in misura superiore al tasso soglia usura e applicazione dell'art. 1815 cc, con conseguente condanna di C. [redacted] P. [redacted] alla restituzione degli interessi corrisposti nel corso del rapporto pari ad € 35.215,49.



Anche questo motivo è infondato.

Come è noto, con sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 la S.C. di Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite sulla vexata quaestio se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpc c.c., 644 c.p., L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia oppure no applicabile anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti interessi corrispettivi ovvero solamente capitale.

Hanno affermato le Sezioni Unite che: *“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza*



*dal predetto decreto”. ... Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. ... Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti per il titolo in rassegna, dunque, nessuna pretesa restitutoria può essere giustificata e, pertanto, trovare accoglimento».*

Da tale pronuncia deriva con evidenza l’infondatezza della pretesa restitutoria riferita agli interessi corrispettivi, pacificamente pattuiti in misura inferiore al TSU.

Nell’interpretazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c. fornita dalle Sezioni Unite, detta norma, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, preserva anche il prezzo del denaro, facendo seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato. Infatti *“ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal*



*diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sè anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre*



*che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti”.*

La domanda di condanna dell'appellata alla restituzione degli interessi corrispettivi è pertanto manifestamente infondata. In caso di accertata usurarietà degli interessi moratori non può pertanto pervenirsi alla gratuità del mutuo, come pretenderebbe l'appellante, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi ove, come nella specie è pacifico, non risulti l'usurarietà. Quanto agli interessi moratori, l'appellante, pur dando atto in comparsa conclusionale dell'intervento delle Sezioni Unite, ha continuato a richiamare i calcoli redatti dalla perizia di parte prodotta in primo grado affermando che *<<... è pacifico che il tasso moratorio, rilevante ai fini della usura (Cass. SS. UU. 18.09.2020 n. 19597), è stato pattuito nella misura del 9,163% ed applicato in misura superiore al TSU pro tempore vigente del 6,255%, senza che allo stesso si debba applicare alcuna maggiorazione>>* e ha continuato ad invocare la nullità della clausola determinativa dell'interesse di mora in misura superiore al tasso soglia usura e a chiedere la condanna dell'appellata alla relativa restituzione.

L'appellante, tuttavia, non ha in alcun modo dimostrato di avere corrisposto, nel corso del rapporto, interessi di mora, sicché tale circostanza è già di per sé ostativa all'accoglimento della domanda restitutoria.

Non di meno alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte con la citata sentenza n.19597/2020, anche in caso di regolare svolgimento del rapporto è riconosciuto al mutuatario un interesse ad agire sin dalla pattuizione per “una





*esigenza di certezza del diritto, non essendo richiesta una lesione in atto del diritto ed essendo sufficiente uno stato di incertezza”, anche se la Suprema Corte ha reputato l’accertamento “non idoneo automaticamente a valere in vista della futura applicazione di un interesse moratorio concreto, ma solo ad escludere che l’interesse sia dovuto”.*

A tale proposito, tuttavia, la Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, nel caso di specie la pattuizione contrattuale degli interessi moratori non risulta in concreto esser stata usuraria.

Il DM di rilevazione dei tassi del III trimestre 2004 (periodo di riferimento per il contratto di finanziamento a tasso variabile in esame stipulato il 22 giugno 2004) così stabilisce: *<<i tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali>>.*

Ne discende che il criterio di calcolo che va applicato al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori prevede la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM riferito all’interesse corrispettivo, che va poi aumentata del 50% (art. 2 della legge 108/1996 vigente *ratione temporis*).



Dal raffronto fra il tasso di mora ex contractu, pari secondo la previsione contrattuale all'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, ed il tasso soglia relativo gli interessi moratori per il terzo trimestre del 2012, calcolato sulla base del TEGM relativo ai mutui a tasso variabile rilevato dal citato decreto ministeriale di riferimento, si ricava come il primo sia ampiamente inferiore al secondo.

Il TEGM è, infatti, pari al 6,255 per i mutui a tasso variabile (4,170% aumentato del 50% ex art. 2 della legge 108/96) sicchè il tasso soglia di mora nel periodo di riferimento è determinato attraverso questa formula:  $(4,170\% + 2,1\%) \times 1,50 = 9,405\%$ .

Pertanto, non vi è stato alcun superamento del tasso soglia poiché il tasso moratorio pattuito, pari a 9,163, è nettamente inferiore al tasso soglia come sopra determinato (9,405%), con conseguente validità della clausola pattizia relativa agli interessi moratori.

Il **quarto motivo**, con cui l'appellante lamenta la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, tempestivamente richiesta, avendo fornito prova dell'an delle proprie pretese, ed il **quinto motivo** in punto spese, rimangono assorbiti nel rigetto dei motivi che precedono, risultando superfluo l'accertamento istruttorio.

L'appello va dunque rigettato e la sentenza impugnata va confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al d.m. n.



55/2014 e succ. modd.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

-rigetta l'appello proposto da T [REDACTED] T [REDACTED] di B [REDACTED] D [REDACTED] e C. S.a.s. e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Brescia n. 389/2019 del 12 febbraio 2019;

-condanna la T [REDACTED] T [REDACTED] di B [REDACTED] D [REDACTED] e C. S.a.s. al pagamento in favore di C [REDACTED] P [REDACTED] Banca di Credito Cooperativo soc. cooperativa delle spese del grado, che liquida in € 2058,00 per la “fase di studio”, € 1418,00 per la “fase introduttiva” ed € 3470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023

**Il Consigliere est.**

[REDACTED]

**Il Presidente**

[REDACTED]

